

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA, MONTANARI SILVANO, SOLIANO, LEONE FRANCESCO, GRIFONE, FOGLIAZZA, BARDINI, BIANCO, COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, MAGNO, FERRARI FRANCESCO, MICELI, CONTE, MAGLIETTA, MAZZONI, PEZZINO, SULOTTO, VENEGONI, BIGI

Presentata il 2 dicembre 1959

**Disciplina dell'impianto di pioppeti
su terreni destinati a colture seminatrici o prative o legnose da frutto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei fenomeni che si è venuto manifestando in modo rilevante, nei recenti anni, nella nostra agricoltura, è rappresentato dalla abolizione delle tradizionali coltivazioni di cereali e di foraggiere in vastissime superfici del nostro territorio agrario, per lasciare posto alle piantagioni di pioppeti.

Trattasi di una conversione contro la quale noi riteniamo debba essere esercitata l'azione più ferma e decisa e ad impedire la quale noi proponiamo venga assunta la presente proposta di misura legislativa.

Nella generalità dei casi la conversione delle colture seminatrici in pioppeti investe le grandi aziende e viene deliberata e attuata dai proprietari terrieri, che eliminano con ciò gli imprenditori ed i lavoratori dall'azienda, la quale, trasformata in bosco, non ha quasi più bisogno né di conduzione né di lavoro.

È certo che i proprietari terrieri, che deliberano l'abolizione della propria conduzione diretta d'una azienda agricola, o che abrogano i contratti di affittanza che li legavano agli imprenditori, per trasformare i propri terreni in boschi di pioppo, ricavano, per se stessi, un vantaggio economico non trascurabile.

Ma è questo un caso tipico, in cui si dimostra che il vantaggio del proprietario terriero, non solo non coincide, ma è anzi del tutto antitetico, con l'interesse dell'economia del Paese e con le esigenze della collettività.

Il terreno coltivato a pioppo è perduto per molti e molti anni alle colture di cereali e di foraggi, non solo per l'estendersi dell'intrico delle radici, ma per le trasformazioni organiche che vi vengono apportate.

Il podere trasformato in pioppeto cessa di essere una *azienda* e vede d'un colpo disperso il patrimonio della sua organica struttura e della sua complessa composizione, che ne faceva una entità composita e vitale.

Non vorremmo essere fraintesi ed apparire difensori della attuale struttura economica dell'agricoltura italiana. L'attuale reddito della terra subisce una distribuzione che soffre del peso di una struttura che è ancora in gran parte pre-capitalistica; paga il soffocante pedaggio del profitto che il monopolio industriale riesce ad imporre; sopporta le jugulatorie bardature degli Enti economici che governano l'agricoltura (Federconsorzi, Ente risi, Consorzi irrigui).

Ciò malgrado il reddito della terra raggiunge una certa gamma di gruppi sociali,

dai lavoratori braccianti e salariati, all'imprenditore capitalistico, al proprietario terriero agli interessati al piccolo e medio commercio.

Questi medesimi gruppi sociali vengono invece quasi tutti tagliati fuori da ogni partecipazione al reddito, quando la terra, trasformata in pioppeto, diviene veicolo di appropriazione integrale di tutto il profitto, da parte del proprietario terriero, che nella generalità dei casi abita anche ben lontano dal comune dove si trova la sua terra.

La conversione di terreni seminativi in pioppeti, pertanto, distrugge importanti aliquote di produzione agraria; spinge all'estremo limite l'asportazione del reddito dalle campagne da parte delle forze parassitarie della proprietà terriera; priva del lavoro masse considerevoli di braccianti e di salariati.

Sappiamo benissimo che anche la produzione del pioppo ha un importante peso nella nostra economia; l'Italia è gravemente deficitaria di cellulosa e l'incremento della coltivazione del pioppo si presenta quindi come una necessità.

Ma l'Italia è anche purtroppo ricca di terreni incolti, di larghe fasce rivierasche di fiumi, adattissime alla coltivazione del pioppo e di ripe di separazione dei campi coltivati, per un totale di potenzialità produttiva di pioppi, tale da ridurre di molto l'attuale carenza di cellulosa, senza peraltro consentire il vero e proprio delitto di trasformare per esempio in bosco i ricchi terreni intensamente coltivati del Piemonte orientale, della Lomellina, o della piana lombarda, capaci di produrre altissime quantità di cereali pregiati, di latte, di carne.

La nostra Assemblea parlamentare, ha all'ordine del giorno di una sua Commissione, iniziative legislative di parlamentari della maggioranza e della opposizione, per l'incremento della coltura del pioppo su terreni demaniali.

Questa esigenza e questo indirizzo si conciliano però naturalmente con la proposta, che noi presentiamo, di vietare invece la coltivazione del pioppo, su terreni destinati a colture intensive cerealicole o foraggere o legnose da frutto.

D'altro canto gli stessi massimi esponenti della pioppicoltura italiana enunciano linee di indirizzo che non sono contrastanti con quanto noi proponiamo.

Il dottor Dante Marchiori, per esempio, presidente del Convegno sulla pioppicoltura nelle Venezie e nell'Emilia-Romagna (Vene-

zia, 18 gennaio 1959) affermava che la pioppicoltura va orientata verso terreni che altrimenti non possono essere coltivati e che è ammissibile la trasformazione a pioppeto di campi coltivati solo quando essi siano stati abbandonati o vi sia assoluta deficienza di manodopera.

Il grave si è che, invece, molte migliaia di ettari di terreni a colture intensive, in regioni densamente abitate da popolazioni lavoratrici agricole, sono stati convertiti in pioppeti.

Le statistiche riferite dall'Annuario Forestale sono scarsamente attendibili. Il citato Convegno delle Venezie e dell'Emilia-Romagna notava, ad esempio che il Veneto, in luogo dei 1611 ettari di fustaie di pioppo attribuitigli dall'*Annuario*, ne ha 4344 ettari; che la provincia di Ferrara ha 3000 ettari di pioppeti specializzati, in luogo dei 1789 attribuiti dalle statistiche e che a Bologna ve ne sono addirittura 3000 o 4000 ettari invece dei 120 iscritti nell'*Annuario*.

Ciò nondimeno, anche prendendo, per ora, solo in esame gli elementi forniti dalle statistiche ufficiali, si constata un allarmante dilagare dei pioppeti su terreni coltivati.

La superficie totale di terreno coltivato a fustaie di pioppo, ufficialmente dichiarata, si è aggirata intorno ai 35 mila ettari fino al 1956; improvvisamente essa è poi salita a 39 mila ettari nel 1957, a 51.142 ettari nel 1958 ed a 55.166 ettari nel 1959.

L'*«Annuario»* comunicava nel 1957 che ben 2.297 ettari di terreni coltivati erano stati trasformati in boschi specializzati di pioppi. Ma l'anno seguente due sole provincie italiane hanno registrato la conversione a pioppeto di 11.522 ettari di terreni coltivati! Si tratta di Pavia che è passata da 6.976 a 13.316 ettari e di Mantova che è passata da 684 a 5.966 ettari di pioppo!

Il fenomeno è presente in tutta Italia ma ha le sue punte più gravi e preoccupanti sui terreni più fertili e più intensamente irrigati della Valle Padana.

Decenni e decenni di opere irrigue di grande importanza hanno trasformato una immensa zona della Valle Padana nel territorio agronomicamente più progredito d'Italia.

Centinaia e centinaia di miliardi (al valore attuale) sono stati impiegati dallo Stato italiano, dalla Unità ad oggi, per raggiungere quel considerevole risultato che è l'agricoltura padana irrigua. Ancora negli ultimi anni 12 miliardi di lire sono stati spesi per la costruzione del Canale Elena in sponda sinistra del Ticino.

Consentire che l'opera di un secolo venga sprecata e distrutta dalla sete di profitto della forza sociale più retrograda ed assenteista delle campagne italiane, che è la proprietà terriera, rappresenta un vero crimine contro l'interesse della Nazione.

Basta riflettere che lo sviluppo agronomico della Padana irrigua ha permesso di realizzare una delle forme tecniche di coltura più avanzate del mondo con la *marcita*, per dedurne che là dove le *marcite* sono state distrutte per far luogo a pioppeti (e ciò è accaduto in notevole misura) è stato commesso un vero e proprio reato, che dovrebbe essere perseguibile già a termine della Costituzione repubblicana e che noi vogliamo rendere più specificamente perseguibile attraverso la presente proposta di legge.

La stessa zona a risaia, invece di regredire al livello del bosco, può subire una ulteriore ampia evoluzione, accrescendo grandemente le produzioni unitarie di risone, fino quasi a raddoppiarle (nel 1958 è stata ottenuta a Bologna una produzione record di 131 quintali per ettaro di risone) e destinando anche parte considerevole del suo sforzo produttivo all'incremento degli allevamenti.

Tale linea di sviluppo è invece inesorabilmente spezzata là dove subentra l'impianto di pioppeti.

L'estrema difficoltà di procurare statistiche in materia ci impedisce di recare la prova che in numerosissimi casi la conversione di terreni coltivati in pioppeto, è conseguente alla vendita di tali terreni dal proprietario terriero tradizionale a gruppi finanziari che svolgono la loro prevalente attività nel settore dell'industria.

Gli industriali lanieri del Biellese, i calzaturieri di Vigevano, i padroni delle più grosse cartiere, le banche, le grandi società anonime lombarde, sono i nuovi proprietari dei fitti boschi di pioppi che ora cancellano anche il ricordo della risaia, della *marcita*, dei campi di grano, in Piemonte, in Lomellina, nel Milanese, nel Mantovano, nel Veneto, in Emilia.

Non vorremmo che la presentazione di questa nostra proposta di legge, avesse l'aria di voler risolvere solamente il problema della invasione del pioppeto nei terreni coltivati, in Valle Padana.

Abbiamo denunciato i casi limite della zona padana irrigua, perché si riferiscono ad una regione dove il deprecato fenomeno si è venuto più gravemente sviluppando e perché ivi le sue conseguenze si manifestano più nefaste.

La nostra denuncia e la nostra proposta di intervento, sono però valide in tutto il Paese.

Sugli argomenti fin qui esposti non risulta esservi dissenso nella nostra Assemblea parlamentare, perché più di un Ministro dell'agricoltura ha ricevuto e accettato dall'Assemblea, ordini del giorno, nel senso indicato, in occasione di dibattiti sul bilancio del suo Dicastero, negli anni recenti.

Potremmo citare dichiarazioni pubbliche del precedente e dell'attuale Ministro dell'agricoltura, che confortano indirettamente le tesi da noi esposte.

Tuttavia il fenomeno si allarga a macchia d'olio ed è divenuto così preoccupante da esigere un pronto intervento.

Un ispettore agrario di una provincia padana affermava recentemente che la scoperta del pioppeto da parte dei proprietari terrieri ricorda da vicino la scoperta del petrolio in California, quando ogni altra preoccupazione od esigenza veniva superata e calpestata nella folle corsa alla ricerca del ricco liquido nero. Ma il pioppo non è petrolio.

Centinaia di aziende agricole sono state eliminate; migliaia e migliaia di braccianti sono stati espulsi dal processo produttivo; paesi interi soffrono per la integrale asportazione del reddito agricolo, che, a causa del pioppeto emigra dal paese, per accumularsi altrove nelle sole mani del proprietario terriero.

Noi proponiamo pertanto di adottare una misura legislativa che istituisca di fatto un vincolo sui terreni classificati come « colture seminate » o « colture prative » o « colture legnose da frutto », impedendo la loro caduta alla classe inferiore del bosco.

Tutto l'indirizzo della legislazione italiana è d'altro canto volto in questo senso. La stessa legge catastale italiana ammette l'abbassamento di classe di un terreno solo quando esso sia derivante da eventi naturali, come inondazioni, lavine o frane (articolo 64 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539) e non ammette *deterioramenti intenzionali* (articolo 76 della stessa legge) allo stato delle colture.

Per contro la stessa legge consente facilitazioni nel caso in cui ai terreni vengano apportate migliorie, facendone derivare una maggiorazione delle tariffe di estimo, solo dopo 5 anni dalla loro introduzione.

Lunghissima sarebbe l'elencazione di tutte le leggi che in un cinquantennio hanno visto la luce, per favorire la messa a coltura attiva

di terreni incolti o mal coltivati, o pascolativi, o boscati (esenti dal vincolo forestale). Chi vorrà condurre una esplorazione attraverso di essa si convincerà che il senso generale della legislazione italiana è rivolto ad impedire il regresso dei terreni a colture agronomicamente inferiori ed a favorirne invece il progresso a destinazioni culturali superiori.

Le tre leggi essenziali (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89; legge 18 aprile 1950, n. 199) per la concessione ai contadini di terre incolte o mal coltivate, si premurano di spiegare che la valutazione della « insufficiente coltivazione » dei terreni deve farsi « in relazione alla loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze colturali dell'azienda, in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale » giudicando in sostanza come « insufficientemente coltivati » quei terreni che sono *tali da potervi praticare colture e metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale*.

Queste definizioni paiono fotografare in modo esatto la situazione dei terreni seminati trasformati in pioppeto.

La Costituzione repubblicana pone d'altro canto un chiaro obiettivo alla legislazione italiana, col suo articolo 44 con cui indica l'esigenza di *conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali*.

Non razionale è lo sfruttamento del suolo, convertendone la coltivazione da seminativo a bosco; non equi sono i rapporti sociali che da tale conversione derivano, perché il pioppeto elimina l'« azienda » agricola, espelle i lavoratori dalla terra, concentra il reddito nelle mani esclusive del proprietario terriero.

Per conseguire i suddetti obiettivi, l'articolo 44 della Costituzione stabilisce che « la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ». Al legislatore italiano corre quindi l'obbligo di istituire un « vincolo » che assicuri il conseguimento degli obiettivi additati dalla parte iniziale dell'articolo 44.

La istituzione di « vincoli » a carico della proprietà terriera privata non è d'altro canto cosa nuova nella legislazione italiana. Il più noto dei precedenti in materia è rappresentato dal vincolo istituito per scopi idrogeologici dall'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sui terreni che possono con « pubblico danno », subire denuda-

zioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, istituisce automaticamente un vincolo sui terreni classificati nelle prime undici classi utilizzate dagli organi catastali.

Possono tuttavia esservi casi in cui tale vincolo applicato con rigidità potrebbe rappresentare una ingiustizia.

È questo il caso di terreni già coltivati intensivamente, che siano stati sconvolti da eventi naturali (frane, lavine, inondazioni); terreni che abbiano perciò strutturalmente perduto la capacità produttiva e che siano suscettibili di future utilizzazioni solo con colture arboree.

Ed è anche il caso di terreni, pur coltivati a cereali o foraggiere, ma che *normalmente e permanentemente* danno produzioni largamente inferiori alla media degli altri terreni appartenenti alle stesse classi.

Vi sono campi di grano del Meridione, dell'Appennino o della montagna, che forniscono così basse produzioni unitarie che non vale certamente la pena di vincolare su di essi le produzioni cerealicole, impedendone la conversione a pioppeto. In questi casi ci è apparso equo ammettere una deroga al vincolo, incaricando di tale deliberazione una apposita Commissione provinciale.

Questa Commissione provinciale non rappresenta un nuovo organo, trattandosi semplicemente di quella già istituita dall'articolo 1, comma 2°, della legge 18 aprile 1950, n. 199 (norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti a contadini), la quale Commissione è composta:

di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste che la presiede;

di quattro membri nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive Organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori di aziende agricole (di cui uno proprietario e uno affittuario) e in numero di due fra i lavoratori della terra;

di un funzionario di prefettura, scelto dal prefetto, avente mansioni di segretario.

Non solo però i terreni minacciati di conversione a pioppeto, debbono essere salvati, vincolando su di essi le colture esistenti; bensì deve essere estesa la misura ai terreni già convertiti, suscettibili di essere recuperati alle normali colture.

A tale scopo la proposta prevede l'abbattimento dei pioppeti che non abbiano superato il terzo anno di vita e la rimessa in pristino dello stato colturale normale, su inti-

mazione della Autorità amministrativa, che può far eseguire (a spese del proprietario) le opere necessarie in caso di inadempienza.

Si è scelto il limite di tre anni di età del pioppeto per disporne l'abbattimento, poiché fino a quel limite il terreno trasformato in pioppeto fornisce ancora produzione cerealicola o foraggera nel sottobosco e perché, fino a tre anni i pioppi sono ancora di piccole dimensioni.

Per risarcire il proprietario del danno causato dall'abbattimento, si è previsto l'esonero per i tre anni seguenti dalle imposte fondiari.

Nel caso invece in cui l'intimazione non venga rispettata, non solo è previsto l'abbattimento del pioppeto ad opera della Autorità forestale, ma anche la applicazione di una ammenda e la concessione dei terreni a norma della legge sulle terre incolte o mal coltivate.

I pioppeti di età superiore a tre anni vengono lasciati giungere a maturazione di dieci anni, con l'obbligo a termine di essa di ripristinare la normalità colturale. Anche in questo caso, nell'ipotesi di inadempienza sono previste le medesime sanzioni dianzi citate.

Rimane da ultimo da considerare il caso delle aziende di coltivatori diretti, che siano gettati in difficile condizione dalla crisi che colpisce l'agricoltura italiana e particolarmente la piccola azienda contadina.

Si verifica con crescente frequenza il caso di coltivatori diretti che, pur sottoponendosi al più intenso autosfruttamento, devono concludere che il bilancio economico della loro azienda non può chiudere nemmeno in parità e si vedono costretti ad abbandonare la terra per cercare lavoro in altri settori. In molti casi questi coltivatori diretti, divenuti artigiani o venditori ambulanti, eliminano dalla propria terra le colture precedenti per tra-

sformarla in pioppeto, che non richiede impiego di lavoro e consente quindi di accudire al nuovo mestiere.

Noi prevediamo in questi casi che, anziché ammettere la inevitabilità di tale conversione, sia necessario mettere le aziende dei coltivatori diretti in condizione di poter proseguire invece la precedente attività produttiva.

A tale scopo occorre dare una effettiva attuazione al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, il quale afferma che lo Stato concorre con contributi pari al 67 per cento della spesa (per le piccole aziende) occorrente per garantire la ripresa produttiva della azienda, mediante opere di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni e opere di sistemazione e ripristino dei vigneti e con contributi pari al 40 per cento della spesa di acquisto di bestiame, di attrezzature rurali, di macchine o di fertilizzanti per le concimazioni di fondo.

Un ultimo chiarimento si rende necessario per prevenire obiezioni sulla natura del vincolo. Significherà esso ad esempio che non potrà mai essere mutata la coltivazione cerealicola o foraggera di un terreno, in coltura cerealicola o foraggera di altro tipo? A noi pare ovvio che così non è e che quindi il vincolo rappresenterà semplicemente il divieto di far uscire il terreno in questione dall'ambito delle undici utilizzazioni elencate all'articolo 2, per essere trasformato in pioppeto.

Confidando di avere dimostrato la necessità, l'opportunità e l'urgenza di questo provvedimento, esprimiamo l'augurio che la Camera voglia approvarlo nel più breve termine, essendo chiaro che nell'attesa il fenomeno descritto si viene sempre più estendendo e complicando.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, sui terreni, determinati a sensi dell'articolo 2, è vietata la sostituzione di colture seminatrici o prative o legnose da frutto, con pioppeto.

ART. 2.

Il vincolo istituito con l'articolo 1 della presente legge è esteso a tutti i terreni classificati dagli Uffici Catastali come:

- 1°) seminativo;
- 2°) seminativo arborato;
- 3°) seminativo irriguo;
- 4°) seminativo arborato irriguo;
- 5°) risaia stabile;
- 6°) prato;
- 7°) prato irriguo;
- 8°) prato irriguo arborato;
- 9°) prato a marcita;
- 10°) vigneto;
- 11°) frutteto.

ART. 3.

Le deroghe al divieto istituito dall'articolo 1, possono essere concesse in via eccezionale, in ciascuna provincia, dalla Commissione provinciale istituita con legge 18 aprile 1950, n. 199.

Le deroghe possono essere parziali o totali e sono concesse solamente in base ai seguenti criteri:

1°) nei casi di forza maggiore a causa di eventi naturali, quali inondazioni, frane, lavine ecc., che abbiano strutturalmente e gravemente ridotto la produttività del terreno,

2°) nei casi in cui i terreni coltivati a cereali o foraggiere abbiano permanentemente un reddito catastale inferiore del 25 per cento alla media provinciale dei redditi delle stesse qualità e classi di terreni.

ART. 4.

Ai proprietari dei terreni su cui siano già avvenute, da oltre tre anni, le conversioni colturali vietate dall'articolo 1 della presente legge, è consentito il mantenimento dei pioppeti fino al compimento del decimo anno

di vita delle piantagioni, a condizione che successivamente sia rimesso in pristino lo stato colturale normale dei terreni, mediante le necessarie opere di miglioria fondiaria a spese dei proprietari.

Qualora la predetta condizione non sia rispettata, l'Autorità forestale competente per territorio provvede a far eseguire, a spese dei proprietari, le necessarie opere di abbattimento delle piantagioni di pioppo, che abbiano raggiunto il decimo anno di vita e di rimessa in pristino dello stato colturale normale ed i relativi terreni vengono valutati incolti o mal coltivati e come tali concessi, a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modificazioni, alla cooperativa di contadini che ne farà richiesta.

Ai proprietari di terreni su cui siano già avvenute, da meno di tre anni, le conversioni colturali vietate dall'articolo 1 della presente legge ed ai proprietari che comunque successivamente violino il divieto, l'autorità forestale intima l'abbattimento delle piante di pioppo ed il ripristino dello stato colturale normale.

Tale ripristino deve aver luogo entro sei mesi dall'intimazione. Qualora l'intimazione non venga rispettata, l'Autorità forestale provvede a far eseguire, a spese dei proprietari, le opere necessarie a tale scopo ed i relativi terreni vengono valutati incolti o mal coltivati e, come tali, concessi a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, alla cooperativa di contadini che ne farà richiesta.

Ai proprietari di piantagioni di pioppo di età inferiore a tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che ottemperano all'intimazione prevista dal terzo comma del presente articolo, è concessa, per i tre anni seguenti, l'esenzione totale dalle imposte fondiarie.

ART. 5.

I proprietari di terreni, che contravvengono al divieto istituito con la presente legge ed alle intimazioni previste dal precedente articolo 4, sono sottoposti ad una ammenda di lire cento per ogni pianta di pioppo cui l'intimazione si riferisce.

ART. 6.

Ai coltivatori diretti che dimostrino l'eccessiva onerosità di rispettare il divieto istituito dalla presente legge, a causa della defi-

cienza economica dell'azienda, sono concessi i contributi di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, nelle rispettive misure del 67 per cento e del 40 per cento, considerandosi le relative opere di sistemazione agraria come indispensabili, a sensi del secondo comma dell'articolo 2 del predetto decreto, e comprendendo la manodopera, rappresentata dalla famiglia del coltivatore diretto, nel personale salariato, alla cui assunzione è condizionata la concessione del contributo.

ART. 7.

I terreni demaniali sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge.